

# ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO



Articolo 2, comma 1, del d.lgs. 231/2017 viene a specificare **l'ambito di applicazione** delle disposizioni del decreto, ricollegandole «*a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*».

Art. 2, comma 4:

«*Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione*».

Art. 2 comma 5, inoltre, il riciclaggio è considerato tale «*anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali*»



La comunicazione di operazioni sospette non si fonda (necessariamente) su evidenze di reato, ma su ragionevoli motivi di sospetto, la natura dei quali è ampiamente dettagliata ed esemplificata nelle istruzioni del Direttore della UIF per gli uffici della Pubblica amministrazione

- Sarebbero, infatti, ricompresi nel fenomeno tutti i possibili mezzi di immissione nel mercato di capitali di provenienza da attività criminosa, **sia da contravvenzioni che da delitti, anche colposi (mentre l'art. 648-bis fa riferimento al denaro proveniente da delitto non colposo) e anche se i fondi sono utilizzati dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto (autoriciclaggio).**

Infatti, nella definizione contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter esiste la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso di reato”, che manca nella definizione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007.

- Rispetto alla normativa previgente, l'art.2 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede anche il **tentativo** di riciclaggio.

- In terzo luogo, parlandosi di “attività criminosa”, costituiscono reati presupposto di riciclaggio, sempre solo a fini della normativa di prevenzione, **sia i delitti che le contravvenzioni**



## **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 6)**

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi



## Gli obblighi ed i relativi adempimenti alla luce del D.Lgs 90/2017

### **A) Autovalutazione del rischio (regola tecnica 1)**

### **B) Obbligo di adeguata verifica della clientela (regola tecnica 2)**

I soggetti da identificare

Le modalità di identificazione

L'identificazione del titolare effettivo

Gli obblighi del cliente

L'Adeguata verifica semplificata e rafforzata

### **C) Obbligo di conservazione (regola tecnica 3)**

Il Fascicolo della clientela

Modalità di conservazione

### **D) Obbligo di segnalazione di operazione sospette**

Criteri generali di valutazione del rischio

Modalità di segnalazione

### **E) Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati**

### **F) Limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore. Obblighi di comunicazione.**

### **G) Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni**



Obbligo di collaborazione attiva con le autorità statali (Banca d'Italia, Uif, Guardia di Finanza) nel contrasto ai fenomeni di **riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo**.

La **collaborazione antiriciclaggio** prevede i seguenti obblighi:

- Obbligo di valutazione del rischio;
- Obbligo di adeguata verifica della clientela;
- *Obbligo di registrazione antiriciclaggio;*
- Obbligo di segnalazione;
- Obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le infrazioni alla normativa relativa alle soglie di pagamento in contante e titoli al portatore.



*Regola tecnica n.1  
Autovalutazione del rischio  
(art. 15 e 16 D.Lgs 231/2007)*



## Risk Based Approach

In molti ambiti aziendali le attività di  
*analisi e valutazione del rischio (Risk Assessment)*

hanno un ruolo fondamentale e propedeutico allo svolgimento di determinate attività: così è nella revisione legale, nei modelli organizzativi D.Lgs. 231/2001, nella normativa ANAC contro la corruzione, nella normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).



*Dicembre 2014, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*

Tabella 3 – Rischio inerente

<b>MINACCIA</b>	Molto significativa				Molto significativo
	Abbastanza significativa			Abbastanza significativo	
	Poco significativa		Poco significativo		
	Non significativa	Non significativo			
		Non significativo	Poco significativo	Abbastanza significativo	Molto significativo
	<b>CRITICITA' DI SISTEMA</b>				



## Art. 15 Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Le autorità di vigilanza e gli **organismi di autoregolamentazione** dettano **criteri e metodologie, commisurate alla natura dell'attività e alle dimensioni** dei soggetti obbligati, **per l'analisi e valutazione dei rischi.**

Tale previsione considera quindi le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività adottando il principio di **gradualità.**

I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri di cui sopra, per l'analisi e la valutazione dei rischio. A tal fine vengono tenuti in considerazione i seguenti

### FATTORI D RISCHIO:

- 1) **Tipologia di clientela;**
- 2) **Area geografica di operatività**
- 3) **Canali distributivi**
- 4) **Servizi offerti**



I soggetti obbligati devono:

- **adottare procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- **Documentare e aggiornare** tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione;
- **Adottare politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio**, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni.

**Il professionista dovrà pertanto:**

- 1) **Effettuare l'autovalutazione del rischio del proprio studio;**
- 2) **Adottare presidi e procedure adeguati per gestire e mitigare i rischi rilevati.**



## Art. 16 Procedure di mitigazione del rischio

I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure in misura adeguata alla propria natura e dimensione, ai fini della gestione e mitigazione del rischio individuato secondo le prescrizioni fornite dalle autorità di Vigilanza e dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi degli artt. 14 e 15.

Le autorità di vigilanza di settore e gli **organismi di autoregolamentazione** individuano i **requisiti dimensionali** e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottino specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per:

- La valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- L'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.



I soggetti obbligati adottano misure proporzionate al rischio proprio o della propria attività ed alle specifiche dimensioni al fine di **garantire programmi di formazione del personale**, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.

**Formazione: programmata e permanente del personale (dipendenti, collaboratori e tirocinanti).**



L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e **non è delegabile**.

La figura del *responsabile antiriciclaggio* assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

A tal fine i professionisti valutano il Rischio Inerente all'attività (R.I), inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché la Vulnerabilità intesa come l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi, al fine di determinare il rischio residuo (R.R) e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del rischio.



La metodologia di autovalutazione si basa sulle seguenti attività:

- 1) Identificazione del rischio inerente** (rischio a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta);
- 2) Analisi delle Vulnerabilità** (adeguatezza dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo implementati dal soggetto obbligato);
- 3) Determinazione del Rischio Residuo** (rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto)

### STEP SUCCESSIVO

iniziative correttive per la gestione e mitigazione del rischio individuato



Per le valutazioni può essere presa a base una scala graduata di 4 livelli:

<b>Rilevanza</b>	<b>Valori dell'indicatore di intensità</b>
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4



## 1) Rischio Inerente

Per la valutazione del rischio inerente devono essere considerati i 4 fattori seguenti (art. 15 co. 2):

1. **Tipologia di clientela**
2. **Area geografica di operatività**
3. **Canali distributivi** (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
4. **Servizi offerti**



La media dei punteggi (scala di 4) assegnati ai 4 fattori di rischio determinano il rischio inerente:

Esempio

<b>1. Tipologia di clientela</b>	<b>2</b>
<b>2. Area geografica di operatività</b>	<b>3</b>
<b>3. Canali distributivi</b>	<b>1</b>
<b>4. Servizi offerti</b>	<b>2</b>
<b>MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI</b>	<b>2</b>

**Valutazione del rischio inerente: 2 – POCO SIGNIFICATIVA**



## 2) Vulnerabilità

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. **Formazione**
2. **Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela**
3. **Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni**
4. **Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante**



## 2) Vulnerabilità

### *Quali presidi dovrebbe avere uno studio professionale?*

1. Prevedere un adeguato Piano di **Formazione**;
2. Dotarsi di un **organigramma** e di un sistema di **deleghe**;
3. Adottare **procedure** in tema di:
  - Adeguata verifica della clientela;
  - Conservazione dei dati, documenti e informazioni;
  - Segnalazione di Operazioni sospette;
  - Comunicazione Violazioni contante.



La media dei punteggi (scala di 4) assegnati ai 4 fattori di rischio determinano la vulnerabilità:  
esempio

<b>1. Formazione</b>	<b>3</b>
<b>2. Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela</b>	<b>4</b>
<b>3. Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni</b>	<b>3</b>
<b>4. Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante</b>	<b>2</b>
<b>MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI</b>	<b>3</b>

**Valutazione della vulnerabilità: 3 – ABBASTANZA SIGNIFICATIVA**



## 3) Rischio Residuo

La determinazione del **rischio residuo** avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del **40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità)**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

Esempio:

Valutazione del rischio inerente	2	40%
Valutazione della vulnerabilità	3	60%
<b>MEDIA PONDERATA DEI PUNTEGGI</b>	<b>2,6</b>	

**Valutazione del rischio residuo: 2,6 – ABBASTANZA SIGNIFICATIVO**



Il valore del rischio residuo è determinato sulla base della seguente scala graduata:

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO



In sintesi, la valutazione del rischio residuo si ottiene dall'intersezione del valore di rischio inerente e di vulnerabilità ponderate secondo la seguente matrice ponderata:

<b>RISCHIO INERENTE</b>	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	<b>2,6</b>	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
	<b>VULNERABILITA'</b>				

Nel caso sopra prospettato si ottiene un valore di rischio residuo pari a 2,6 che in base alla scala graduata risulta essere **ABBASTANZA SIGNIFICATIVO**



Si ritiene che la valutazione del rischio debba essere fatta con periodicità triennale, considerato che hanno cadenza triennale:

- la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;
- l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria



La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007:

- **Ministero dell'economia e delle finanze;**
  - **Autorità di vigilanza di settore;**
  - **Unità di informazione finanziaria per l'Italia;**
  - **Direzione investigativa antimafia;**
  - **Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria.**
- e degli Organismi di Autoregolamentazione.**



## STEP SUCCESSIVO

### azioni per gestire e mitigare il rischio

#### Azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative

Il **PIANO DI AZIONE** dovrà contenere:

- Il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- La descrizione specifica delle azioni mitigatrici;
- Il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- Il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere

#### AREE PRINCIPALI DI INTERVENTO

Formazione

Organizzazione



***ADEGUATA  
VERIFICA DELLA  
CLIENTELA***



## AMBITO APPLICATIVO

*(art.17 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)*

I professionisti procedono all'adeguata verifica nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali **continuative**;
- per le prestazioni professionali **occasional**i (operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo) che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

! Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al cliente e alla prestazione professionale/operazione di cui trattasi;

! Le misure adottate devono essere adeguate al rischio rilevato;

! **FINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata)

! **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA':** rappresenta il cardine di tutto il processo di adeguata verifica.



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Si tratta di un processo suddiviso in 4 fasi:

- 1) Valutazione del **rischio inerente**;
- 2) Valutazione del **rischio specifico**;
- 3) Determinazione del **rischio effettivo**;
- 4) Graduazione delle **misure di adeguata verifica**.

N.B. Non è ammesso un rischio **NULLO**.



**Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO**

**TABELLA A**

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	



## METODOLOGIA

Per ciascun aspetto connesso al cliente e all'operazione/prestazione professionale, sono stati individuati diversi fattori di rischio che il professionista dovrà barrare qualora sia riscontrato nel caso oggetto di valutazione.

E' possibile inserire più flag per ciascun aspetto.



## Fase 3 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Dalla interrelazione tra il livello di **rischio inerente** (tabelle 1 e 2) e quello di **rischio specifico** (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

- # I valori del rischio inerente basati su una ponderazione del **30%**;
- # I valori del rischio specifico basati su una ponderazione del **70%** muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.



## Fase 4 – GRADUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA

Sulla base del livello di **rischio effettivo** determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo <sup>17</sup>	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- ! La scheda sarà **conservata** secondo le modalità di conservazione prescelte;
- ! La scheda dovrà essere **compilata, datata e sottoscritta** dal soggetto obbligato;
- ! Non è possibile delegare tale adempimento a collaboratori/dipendenti/ terzi;
- ! Il processo di valutazione del rischio sarà ripetuto in occasione del controllo costante.



## L'adeguata verifica antiriciclaggio

L'adeguata verifica della clientela si sostanzia nei seguenti adempimenti:

- Identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- il controllo costante del rapporto con il cliente

**E' stato ribadito l'obbligo per il cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela,**



## LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

*I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi che il cliente fornisce sotto la sua responsabilità:  
o dichiarando espressamente di essere il titolare effettivo;  
o fornendo le generalità complete dei titolari effettivi;  
o indicando, nel caso di contitolarità con altri soggetti, anche le generalità complete degli altri titolari effettivi.



Per titolare effettivo si intende:

*La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 20)*

Nel caso di **società di capitali** il titolare effettivo, se non è chiaramente indicato è colui che detiene più del 25% del capitale sociale (possono essere più d'uno) o in mancanza di tale quota, è la persona (o le persone) che hanno i poteri di amministrazione e direzione della società.

Nel caso in cui oltre al titolare effettivo, ci fossero anche altri soci che detengono una quota di almeno il 25%, l'adeguata verifica va effettuata anche per loro.



In caso di impossibilità di identificazione del titolare effettivo, ci si deve astenere dal compimento dell'operazione richiesta dal cliente e valutare se effettuare una segnalazione all'UIF (organo istituito presso la Banca d'Italia).

È inoltre opportuno che venga sottoposto al cliente e all'eventuale titolare effettivo la compilazione di uno **specifico questionario**, sullo scopo e la natura delle operazioni immobiliari, ai fini della corretta valutazione del rischio;

– **Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e controllo costante del rapporto con il cliente** per tutta la sua durata, mediante: l'esame della complessiva operatività dello stesso, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento della sua attività.

La normativa prevede quindi un coinvolgimento massiccio dei c.d. “soggetti obbligati” a supporto delle istituzioni destinate (anche) all'attività di contrasto al fenomeno di riciclaggio.



**SCOPO DELLA  
PRESTAZIONE  
PROFESSIONALE**



- OBBLIGO DI LEGGE
- PERSEGUIMENTO DI UN FINE ECONOMICO-PATRIMONIALE
- PERSEGUIMENTO DI UN FINE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

**NATURA DELLA  
PRESTAZIONE  
PROFESSIONALE**



- ORDINARIA
- STRAORDINARIA
- OCCASIONALE
- NON OCCASIONALE

**SITUAZIONE  
ECONOMICO-  
PATRIMONIALE DEL  
CLIENTE**



In relazione al basso rischio individuato, non sembra necessario effettuare ulteriori valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente. La circostanza che cliente/esecutore e titolare effettivo coincidano non rendono necessarie ulteriori analisi delle relazioni intercorrenti tra i diversi soggetti



## CONTROLLO COSTANTE



Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale:

# Determino il rischio effettivo e la tipologia di adeguata verifica da adottare;

# Stabilisco la periodicità del controllo costante



Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi <sup>40</sup>
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi



Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse

valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi

controllo costante, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, dividerne le conclusioni



**IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:**

Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio

Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento

Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

Consultare fonti aperte e social media



In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà:

- **Astenersi** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- Valutare se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta**.

**N.B. DALL'ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOS**

Infatti, è comunque rimessa all'apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto



# *CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI*




## Come recita l'art.31

I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente

Per essere in regola con l'attuale normativa, sarà sufficiente conservare la documentazione utilizzata per l'identificazione del cliente (doc. id - visura etc etc ) nella pratica che state svolgendo.

Altri obblighi documentali **non ci sono**, se per vostra praticità volete effettuare una valutazione del cliente in maniera scritta, mediante un apposito modulo con delle domande per determinare il "rischio" dell'operazione, rimane a vostro insindacabile giudizio l'archiviazione anche di quel documento, come la raccolta della firma su una dichiarazione della controparte che accerta l'effettivo titolare di interessi, sollevandovi così da ogni responsabilità.



## CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

I professionisti sono tenuti a conservare:

1. Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
2. L'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:
  - la **data** di instaurazione del rapporto o di conferimento dell'incarico professionale;
  - i **dati identificativi** del cliente, titolare effettivo, esecutore;
  - le **informazioni su scopo e natura** del rapporto o prestazione;
  - data, importo e causale dell'operazione;
  - mezzi di pagamento utilizzati.



## LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Le modalità di conservazione adottate devono in ogni caso:

- **Prevenire qualsiasi perdita** dei dati e delle informazioni;
- **Garantire la ricostruzione** dell'operatività o attività del cliente;
- **Assicurare l'accessibilità completa e tempestiva** ai dati e alle informazioni

da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV.

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:

l'**integrità** dei dati e delle informazioni

la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione

la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza**

il mantenimento della **storicità** dei medesimi

la **tempestiva** acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data



Il **fascicolo del cliente**, conforme alle indicazioni precedentemente illustrate, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.


Sono previste due modalità di conservazione:

**CARTACEA**  
**INFORMATICA**



**TAVOLA 1 - CLASSI PROVINCIALI DI RISCHIO. UTILIZZI ECCESSIVI DI CONTANTE: INDICATORE PER IL SETTORE PRIVATO**

Classe di rischio	Province
Rischio alto (27)	Aosta, Milano, Lodi, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Verona, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Siena, Arezzo, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, Rieti, Roma, L'Aquila, Cagliari.
Rischio medio-alto (28)	Imperia, Torino, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Trento, Belluno, Pordenone, Treviso, Padova, Piacenza, Modena, Livorno, Pisa, Ancona, Ascoli Piceno, Viterbo, Latina, Frosinone, Campobasso, Caserta, Napoli, Avellino, Potenza, Cosenza, Sassari.
Rischio medio (27)	Savona, Alessandria, Novara, Pavia, Monza-Brianza, Lecco, Bergamo, Cremona, Mantova, Rovigo, Vicenza, La Spezia, Rimini, Macerata, Chieti, Isernia, Benevento, Salerno, Foggia, Lecce, Crotone, Catanzaro, Palermo, Messina, Enna, Catania, Nuoro.
Rischio basso (28)	Cuneo, Asti, Vercelli, Genova, Brescia, Reggio Emilia, Massa-Carrara, Grosseto, Fermo, Teramo, Pescara, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto, Matera, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio.



# Segnalazione di operazioni sospette



